

a) Dichiarazione di estinzione del giudizio – Regolare rinuncia agli atti in udienza – Obbligo

b) Cessione di quote societarie – Fideiussione dell'acquirente per i debiti sociali – Efficacia temporale limitata – Debiti antecedenti al periodo di efficacia – Obbligazione dei fideiussori – Insussistenza

03

a) Va dichiarata l'estinzione del giudizio una volta rilevata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione effettuate verbalmente all'udienza.

b) La domanda dell'attore, quale cedente di quote societarie, volta a ottenere la condanna dei convenuti, quali cessionari delle medesime, in virtù di un asserito obbligo di garanzia assunto da questi ultimi con l'atto di cessione, va rigettata qualora l'impegno degli acquirenti di tenere indenne il venditore *"da ogni obbligazione contratta dalla società ... derivante da impegni societari successivi alla data dell'1 aprile 2000 per la quale il predetto venditore dovesse essere chiamato a rispondere quale ex socio, dando atto che da tale data il medesimo va considerato come receduto dalla società"* debba essere inteso come posto a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società e delle quali risponderebbe illimitatamente il socio nel periodo intercorrente tra il suo recesso "di fatto", e la successiva data di effettiva cessione delle quote, mentre il credito azionato si riferisca a impegni societari precedenti all'1.4.2000, in quanto relativo a contratti stipulati anteriormente al periodo sopraindicato, talchè la clausola non è in alcun modo riferibile ad essi.